

Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine alla Procedura aperta per l'affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione dell'autostrada regionale "Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano" (IPB)

Quesito n. 101

Con riferimento alla formattazione del testo della relazione tecnica, di cui alle indicazioni contenute al punto 16.1.6 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che la formattazione interna delle tabelle, inserite nel testo, non debba necessariamente rispettare la formattazione più generale del corpo del testo di relazione.

Si chiede anche di esplicitare come dette tabelle siano gestite ai fini del conteggio numerazione righe.

Risposta n. 101

Si conferma quanto previsto dall'art. 16.1.6 del Disciplinare di gara e si precisa che le caratteristiche dimensionali ivi descritte dovranno essere rispettate anche per le tabelle eventualmente inserite nella Relazione tecnica. Si rinvia anche alla risposta al quesito n. 40. Si precisa, inoltre, che il numero di 40 righe per pagina costituisce il limite superiore di righe ammesse.

Quesito n. 102

Con riferimento all'allegato 8.3 alla bozza di convenzione di concessione, nella tabella E vengono richiesti i "costi manutenzione" e il "costo rinnovi".

Si chiede di esplicitare, mediante esempi, cosa si intende per "costo rinnovi".

Risposta n. 102

Si specifica che, nell'allegato 8.3 al Disciplinare di gara, alla voce "costo rinnovi" contenuta nella tabella E dovranno essere indicati i costi degli interventi di manutenzione ordinaria costituiti da sostituzioni e rinnovi delle parti (opere civili e impianti), soggette ad usura e deterioramento. Alternativamente, tali costi potranno essere inclusi tra i costi di manutenzione ordinaria, anch'essi contenuti nella tabella E dell'allegato 8.3.

Quesito n. 103

Con riferimento all'allegato 8.3 alla bozza di convenzione di concessione, si chiede di esplicitare, mediante esempi, la correlazione tra la voce "costo rinnovi" della tabella E e le voci contenute nella tabella B del medesimo allegato.

Risposta n. 103

Si rinvia alla risposta del quesito n. 102 e si specifica che la voce "costo rinnovi", di cui alla tabella E dell'allegato 8.3 del Disciplinare di gara, dovrà essere inclusa all'interno della voce "manutenzione ordinaria", di cui alla tabella B del medesimo allegato 8.3.

Quesito n. 104

In riferimento al Disciplinare di Gara, l'art 17.1-comma 2), ai fini della determinazione del ribasso, riporta:

"... A questo riguardo, si precisa che il concorrente deve:

- a) anzitutto calcolare l'importo delle lavorazioni aggiuntive proposte quali migliorie;*
- b) poi sommare tale importo all'importo stimato dei lavori di cui al precedente art. 3.2 punto (ii) lett. A);*
- c) quindi applicare una percentuale di sconto all'importo così calcolato,"*

Si chiede, se *“l'importo delle lavorazioni aggiuntive”* sia:

- 1) l'importo complessivo della Proposta Tecnica offerta;
- 2) la variazione di importo tra la Proposta Tecnica e quanto previsto nel Progetto posto a Base Gara.

Risposta n. 104

Si rinvia alla risposta al quesito n. 75 e si conferma che l'importo delle lavorazioni aggiuntive è l'importo delle soluzioni progettuali proposte dal concorrente quali migliorie, secondo quanto richiesto dal Disciplinare di gara; in tal senso, si conferma che l'importo delle lavorazioni aggiuntive corrisponde alla differenza tra l'importo complessivo della proposta tecnica offerta dal concorrente e l'importo stimato dei lavori posto a base di gara. Alla somma tra l'importo delle lavorazioni aggiuntive e l'importo stimato dei lavori dovrà poi essere applicata la percentuale di sconto, ai sensi dell'art. 17.1, punto 2), del Disciplinare di gara.

Si precisa che l'importo della singola miglioria proposta dal concorrente è sempre costituito dalla differenza tra l'importo del prodotto / apparato / sistema proposto e l'importo del corrispondente prodotto / apparato / sistema contenuto nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economico a base di gara. Tale indicazione è valida, sia in termini di costi unitari sia in termini di costi complessivi, per tutti i prodotti / apparati / sistemi richiesti dagli elementi di valutazione, di cui all'art. 16.1.2 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 105

Con riferimento al punto c) di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) per “costi di messa in opera” si intenda il prezzo di sola posa di ogni prodotto. In alternativa specificare cosa s'intende.
- b) per “costi di esercizio” si intenda il costo di gestione di ogni prodotto.
- c) il costo esposto debba intendersi quello unitario del prodotto offerto. In alternativa indicare quale valore è atteso.

Risposta n. 105

Il punto c) dell'art. 16.1.2 del Disciplinare di gara prevede che, per quanto attiene all'elemento di valutazione A.1.3 “sistemi di incremento della visibilità”, la Relazione tecnica deve contenere le schede tecniche di ogni prodotto proposto, comprensive, tra l'altro, dei relativi costi di messa in opera e di esercizio. Al riguardo, si specifica che:

- a) per “costi di messa in opera” di ogni prodotto proposto si intende l'importo per la fornitura, la posa in opera e tutto quanto serve per avere il prodotto finito;
- b) per “costi di esercizio” di ogni prodotto proposto si intende il costo di manutenzione di ogni prodotto, durante tutto l'arco di tempo della Concessione, quindi comprensivo anche degli eventuali costi di sostituzione del singolo prodotto, qualora il tempo di vita stimato per il prodotto sia inferiore alla durata della Concessione;
- c) nella Relazione tecnica dovranno essere indicati sia i costi unitari di ogni prodotto proposto, sia i costi complessivi dei sistemi offerti per l'incremento della visibilità, dati dal prodotto dei costi unitari per il numero di prodotti stimati necessari.

Quesito n. 106

Con riferimento al punto d) di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) Per “materiale”, nel caso di cls, si intenda il prodotto finito con le proprie specifiche tecniche completo di eventuali additivi o trattamenti superficiali.
- b) per “costi di messa in opera” si intenda il prezzo di sola posa di ogni materiale. Se del caso specificare cosa s'intende.

- c) Per “costi di esercizio” si intenda il costo di manutenzione di ogni materiale.
- d) Il costo esposto debba intendersi quello unitario del prodotto offerto (nel caso del cls si intende il prodotto finito come sopra specificato). In alternativa indicare quale valore è atteso.

Risposta n. 106

Il punto d) dell’art. 16.1.2 del Disciplinare di gara prevede che, per quanto attiene all’elemento di valutazione A.1.4 “incremento durabilità strutture portanti”, la Relazione tecnica deve contenere le schede tecniche di ciascun materiale proposto, comprensive, tra l’altro, dei relativi costi di messa in opera e di esercizio. Al riguardo, si specifica che:

- a) nel caso di strutture portanti in calcestruzzo, per “materiale” si intendono il prodotto finito, con le proprie specifiche tecniche, completo di eventuali additivi o trattamenti superficiali;
- b) per “costi di messa in opera” di ogni materiale proposto si intende l’importo per la fornitura, la posa in opera e tutto quanto serve per avere il prodotto finito;
- c) per “costi di esercizio” di ogni materiale proposto si intende il costo di manutenzione di ogni materiale, durante tutto l’arco di tempo della Concessione, quindi comprensivo anche degli eventuali costi di sostituzione del singolo materiale, qualora il tempo di vita stimato per il materiale sia inferiore alla durata della Concessione;
- d) nella Relazione tecnica dovranno essere indicati sia i costi unitari di ogni materiale proposto, sia i costi complessivi dei sistemi offerti per l’incremento della durabilità delle strutture portanti, dati dal prodotto dei costi unitari per le quantità di materiali stimati necessari. Si precisa che l’importo del singolo materiale proposto è costituito dalla differenza tra l’importo del materiale proposto e l’importo del corrispondente materiale contenuto nel PFTE a base di gara.

Quesito n. 107

Con riferimento al punto e) di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) per “stima dei costi” si intenda la stima dei lavori totale della soluzione proposta con esclusione della infrastrutturazione primaria dell’area di servizio.

Risposta n. 107

Si rinvia alla risposta al quesito n. 91 e si specifica che, per quanto attiene all’elemento di valutazione A.2.1 “aree per ricarica elettrica veicoli”, di cui al punto e) dell’art. 16.1.2 del Disciplinare di gara, la stima dei costi che dovrà essere contenuta nella Relazione tecnica dovrà essere comprensiva delle opere di infrastrutturazione primaria delle aree per ricarica elettrica dei veicoli, per consentirne la fruibilità da parte dell’utenza autostradale.

Quesito n. 108

Con riferimento al punto f) di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) per “stima dei costi” si intenda la stima dei lavori totale della soluzione proposta con esclusione della infrastrutturazione primaria dell’area di servizio.

Risposta n. 108

Per quanto attiene all’elemento di valutazione A.2.2 “produzione energia mediante impianti fotovoltaici per alimentazione impianti autostradali”, di cui al punto f) dell’art. 16.1.2 del Disciplinare di gara, si specifica che la documentazione di gara non contiene indicazioni riguardo la localizzazione degli impianti fotovoltaici. In ogni caso, la stima dei costi che dovrà essere contenuta nella Relazione tecnica dovrà essere comprensiva di tutti i costi stimati per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, comprese eventuali indennità di esproprio per aree aggiuntive o l’eventuale quota parte di opere di infrastrutturazione primaria delle aree di servizio.

Quesito n. 109

Con riferimento al punto g) – rif. A.2.3, di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

a) per “stima dei costi” si intenda la stima dei lavori della singola soluzione tipologica proposta.

Risposta n. 109

Per quanto attiene all'elemento di valutazione A.2.3 “qualità architettonica delle opere”, di cui al punto g) dell'art. 16.1.2 del Disciplinare di gara, si specifica che nella Relazione tecnica dovranno essere indicati sia i costi unitari di ogni singola soluzione tipologica proposta, sia i costi complessivi offerti per la qualità architettonica delle opere, dati dal prodotto dei costi unitari per il numero di tipologici utilizzati.

Quesito n. 110

Con riferimento al disciplinare di gara punto g) – rif. A.2.4, di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) per “stime economiche dei costi di realizzazione” si intenda una stima economica del complesso degli interventi previsti nella proposta ivi incluse le eventuali parti già previste a base gara e confermate nella proposta.
- b) per “stime economiche dei costi di manutenzione” si intenda una stima economica del costo di manutenzione del complesso d'interventi previsti nella proposta ivi incluse le eventuali parti già previste a base gara e confermate.

Risposta n. 110

L'elemento di valutazione A.2.4 “inserimento ambientale e paesaggistico delle opere”, di cui al punto g) dell'art. 16.1.2 del Disciplinare di gara, riguarda la previsione di particolari interventi di mitigazione e compensazione ambientale, interventi a verde, interventi di inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico, distinti dagli interventi di mitigazione e compensazione ambientale già previsti nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. Pertanto, si specifica che le stime economiche degli interventi, sia dei costi di realizzazione sia dei costi di manutenzione, che dovranno essere contenute nella Relazione tecnica, dovranno riguardare esclusivamente gli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico delle opere offerti dal concorrente.

Quesito n. 111

Con riferimento al disciplinare di gara punto h) di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) i costi da esporre siano solo quelli di acquisizione e messa in opera;
- b) per “costi di acquisizione e messa in opera” si intenda il prezzo di fornitura e posa di ogni apparato di lettura, o in alternativa il costo esposto debba intendersi quello unitario del sistema di lettura proposto. In alternativa indicare quale valore è atteso.

Risposta n. 111

Il punto h) dell'art. 16.1.2 del Disciplinare di gara prevede che, per quanto attiene all'elemento di valutazione A.3.1 “monitoraggio e trasmissione al Concedente dei dati di flussi di traffico”, la Relazione tecnica deve contenere le schede tecniche di ogni apparato di lettura proposto, comprensive, tra l'altro, dei relativi costi per l'acquisizione e la messa in opera. Al riguardo, si specifica che:

- a) oltre ai costi per l'acquisizione e la messa in opera, per ogni apparato di lettura proposto dovrà essere indicato anche il costo di manutenzione durante tutto l'arco di tempo della Concessione, quindi comprensivo anche degli eventuali costi di sostituzione del singolo apparato, qualora il tempo di vita stimato per l'apparato sia inferiore alla durata della Concessione;

- b) per “costi per l’acquisizione e la messa in opera” di ogni apparato di lettura proposto si intende l’importo per la fornitura, la posa in opera e tutto quanto serve per avere il prodotto finito; nella Relazione tecnica dovranno essere indicati sia i costi unitari di ogni apparato di lettura proposto, sia i costi complessivi del sistema offerto per il monitoraggio e la trasmissione al Concedente dei dati di flussi di traffico, dati dal prodotto dei costi unitari per il numero di apparati di lettura proposti e da eventuali altri componenti del sistema, quali ad esempio software di gestione.

Quesito n. 112

Con riferimento al disciplinare di gara punto i) di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) i costi da esporre siano solo quelli di acquisizione e messa in opera.
- b) Il costo esposto debba intendersi quello unitario del sistema di lettura proposto. In alternativa indicare quale valore è atteso.

Risposta n. 112

Il punto i) dell’art. 16.1.2 del Disciplinare di gara prevede che, per quanto attiene all’elemento di valutazione A.3.2 “incremento della prestazionalità del sistema di pedaggiamento Free Flow”, la Relazione tecnica deve contenere la scheda tecnica di ogni elemento previsto nel sistema di lettura dei veicoli, comprensiva, tra l’altro, dei relativi costi per l’acquisizione e la messa in opera. Al riguardo, si specifica che:

- a) oltre ai costi per l’acquisizione e la messa in opera, per ogni elemento previsto nel sistema di lettura dei veicoli dovrà essere indicato anche il costo di manutenzione durante tutto l’arco di tempo della Concessione, quindi comprensivo anche degli eventuali costi di sostituzione del singolo elemento, qualora il tempo di vita stimato per l’elemento sia inferiore alla durata della Concessione;
- b) nella Relazione tecnica dovranno essere indicati sia i costi unitari di ogni elemento previsto nel sistema di lettura dei veicoli, sia i costi complessivi del sistema offerto per il pedaggiamento Free Flow, dati dal prodotto dei costi unitari per il numero di elementi di lettura proposti e da eventuali altri componenti del sistema, quali ad esempio software di gestione. Si precisa che l’importo dell’incremento della prestazionalità del sistema di pedaggiamento Free Flow è costituito dalla differenza tra l’importo del sistema di pedaggiamento proposto e l’importo del sistema di pedaggiamento contenuto nel PFTE a base di gara.

Quesito n. 113

Con riferimento al disciplinare di gara punto j) di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) i costi da esporre siano solo quelli di acquisizione e messa in opera.
- b) Il costo esposto debba intendersi quello unitario del sistema di lettura proposto. In alternativa indicare quale valore è atteso.

Risposta n. 113

Il punto j) dell’art. 16.1.2 del Disciplinare di gara prevede che, per quanto attiene all’elemento di valutazione A.3.3 “predisposizione di tecnologie *Intelligent Transport System*”, la Relazione tecnica deve contenere le schede tecniche di ciascun apparato previsto, comprensive, tra l’altro, dei relativi costi per l’acquisizione e la messa in opera. Al riguardo, si specifica che:

- a) oltre ai costi per l’acquisizione e la messa in opera, per ogni apparato previsto dovrà essere indicato anche il costo di manutenzione durante tutto l’arco di tempo della Concessione, quindi comprensivo anche degli eventuali costi di sostituzione del singolo apparato, qualora il tempo di vita stimato per l’apparato sia inferiore alla durata della Concessione;

- b) nella Relazione tecnica dovranno essere indicati sia i costi unitari di ogni apparato previsto, sia i costi complessivi delle tecnologie *Intelligent Transport System* offerte, dati dal prodotto dei costi unitari per il numero di apparati proposti e da eventuali altri componenti del sistema, quali ad esempio software di gestione.

Quesito n. 114

Con riferimento al disciplinare di gara punto k) di cui al capitolo 16.1.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che:

- a) La richiesta di esplicitazione dei costi di acquisizione e messa in opera dei sistemi di lettura non sia applicabile anche in relazione al riscontro fornito da codesto concedente al quesito n.72

Risposta n. 114

Il punto k) dell'art. 16.1.2 del Disciplinare di gara prevede che, per quanto attiene all'elemento di valutazione A.3.4 "condivisione con il Concedente dei dati di monitoraggio del tracciato stradale e delle opere d'arte", la Relazione tecnica deve contenere le schede tecniche di ciascun apparato previsto per il sistema di monitoraggio e trasmissione dei dati, comprensive, tra l'altro, dei relativi costi per l'acquisizione e la messa in opera.

Richiamando la risposta al quesito n. 72, si conferma la richiesta di esplicitazione dei costi prevista dal punto k) dell'art. 16.1.2 del Disciplinare di gara.

Al riguardo, si specifica che, oltre ai costi per l'acquisizione e la messa in opera, per ogni apparato previsto dovrà essere indicato anche il costo di manutenzione durante tutto l'arco di tempo della Concessione, quindi comprensivo anche degli eventuali costi di sostituzione del singolo apparato, qualora il tempo di vita stimato per l'apparato sia inferiore alla durata della Concessione. Inoltre, si specifica che nella Relazione tecnica dovranno essere indicati sia i costi unitari di ogni apparato previsto, sia i costi complessivi del sistema offerto di condivisione dati, risultanti dal prodotto dei costi unitari per il numero di apparati proposti e da eventuali altri componenti del sistema, quali ad esempio software di gestione.

Quesito n. 115

Il Disciplinare di Gara definisce all'articolo 17 la documentazione che il Concorrente deve allegare alla Busta Economica, tra cui in particolare:

- a) Nel campo "Piano Economico Finanziario – PEF IPB" il Piano Economico Finanziario (PEF), in formato Excel con formule aperte, "che recepisce i medesimi valori riportati nel PFR".
- b) Nel campo "Piano Finanziario Regolatorio – PFR IPB" il Piano Finanziario Regolatorio (PFR) redatto in conformità alle prescrizioni dell'Allegato 8.1 al Disciplinare di Gara e degli allegati E ed U allo Schema di Convenzione.

A tal proposito si richiede di chiarire se, nell'ipotesi in cui sia stato sviluppato un modello in Excel unico che include sia il PEF che il PFR, il Concorrente possa allegare nel campo "Piano Economico Finanziario – PEF IPB" e nel campo "Piano Finanziario Regolatorio – PFR IPB" lo stesso file Excel.

Si richiede tale chiarimento con riferimento sia al PEF/PFR della Fase 1 + Fase 2 sia al PEF/PFR relativo alla sola Fase 1.

Risposta n. 115

Si chiarisce che il concorrente potrà allegare nel campo "Piano Economico Finanziario - PEF IPB", di cui all'art. 17.1 del Disciplinare di gara, e nel campo "Piano Finanziario Regolatorio - PFR IPB", di cui all'art. 17.2 del medesimo Disciplinare, un file excel unico, con formule aperte, contenente quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara, fermo restando che l'Amministrazione Aggiudicatrice verificherà in ciascun campo quanto prodotto limitatamente a quanto di pertinenza del campo medesimo.

Si conferma quanto sopra anche per il modello contenente il Piano Economico Finanziario e il Piano Finanziario Regolatorio relativi alla sola Fase 1 del Collegamento autostradale.

Quesito n. 116

L'Allegato 8.1 al Disciplinare di Gara "Elementi per la predisposizione del PEF e del PFR" stabilisce che, ai fini della predisposizione del PFR, "l'adeguamento tariffario massimo annuo dall'entrata in esercizio è limitato ad una percentuale massima del 6%".

A tal proposito si richiede di confermare che il vincolo sull'incremento tariffario vale solo in sede di predisposizione del PEF/PFR allegato all'offerta, e non successivamente.

Si richiede in particolare di confermare che il concessionario avrà diritto a ricevere, nel corso della concessione, gli adeguamenti tariffari risultanti dall'applicazione dei criteri tariffari previsti agli articoli 35 e 37 della Convenzione, e relativi Allegati E ed U, senza alcun vincolo all'incremento tariffario risultante.

Risposta n. 116

Si conferma l'applicazione del limite massimo del 6% per l'adeguamento tariffario annuo esclusivamente per la predisposizione del PEF / PFR in sede di offerta, mentre gli adeguamenti tariffari annuali, nonché le revisioni e gli aggiornamenti quinquennali del PEF / PFR, saranno basati sui criteri tariffari previsti dagli artt. 35 e 37 dello Schema della Convenzione e dai relativi Allegati E ed U, per tutta la durata della Concessione.

Quesito n. 117

L'articolo 32.12 della Convenzione stabilisce la percentuale di perdite da ricavi da pedaggio da Free Flow riconosciute dal Concedente (8% per il primo anno dall'entrata in esercizio, 7% per il secondo e terzo anno, 6% per gli anni dal quarto al nono, e 5% per gli anni successivi, soggette a rendicontazione annuale). Il chiarimento n.12 fornito da codesta Stazione Appaltante in data 4 ottobre ha chiarito che le perdite da Free Flow nei limiti delle percentuali sopra indicate "costituiscono costo ammesso all'interno del Piano Finanziario Regolatorio". Il chiarimento n. 83 del 4 novembre ha altresì precisato che "non devono essere applicate le percentuali di perdita sui ricavi da pedaggio" ai volumi di traffico considerati nel calcolo della componente tariffaria di gestione e di costruzione del Piano Finanziario Regolatorio. Si richiede quindi di chiarire in che modo le perdite da free flow riconosciute dal Concedente debbano essere recepite tra i costi ammessi del PFR, in considerazione dei criteri tariffari stabiliti agli Allegati E ed U alla Convenzione.

Si richiede in particolare di chiarire se i mancati incassi da free flow, calcolati "riducendo i ricavi da traffico veicolare per un'entità pari alle percentuali sopraindicate", possano essere riconosciuti in tariffa attraverso la componente tariffaria per oneri integrativi, soggetta ad aggiornamento periodico sulla base delle perdite effettivamente rendicontate.

Viceversa, si richiede di chiarire attraverso quale componente tariffaria le perdite da Free Flow indicate all'articolo 15 dell'Allegato 8.1 sono riconosciute nella tariffa unitaria media del Concessionario.

Risposta n. 117

Si conferma la facoltà di contabilizzare i mancati ricavi da pedaggio da free flow, così come definiti all'art. 32.12 dello Schema di Convenzione, mediante il riconoscimento in tariffa attraverso la componente tariffaria per oneri integrativi.

Quesito n. 118

L'Articolo 40 della Convenzione stabilisce che "nel caso in cui si verifichi un saldo positivo tra i ricavi da pedaggio a pre-consuntivo, risultante alla fine del periodo regolatorio trascorso, e i ricavi da pedaggio previsti nel piano economico-finanziario della concessione, tale saldo viene corrisposto dal Concessionario alla Regione Lombardia", in misura pari al 100% sino ad avvenuta restituzione della contribuzione, in misura pari al 50% nei periodi regolatori successivi.

A tal proposito si richiede di confermare che, nel calcolo del saldo dei maggiori ricavi da corrispondere alla Regione Lombardia, si debba tenere conto, in deduzione, anche degli eventuali maggiori costi sostenuti dal Concessionario per effetto dell'incremento dei volumi di traffici (es. canoni di concessione), incluse le eventuali maggiori imposte versate.

Risposta n. 118

Si conferma che il saldo dei maggiori ricavi da corrispondere alla Regione Lombardia è definito secondo i criteri contenuti nell'art. 40 dello Schema di Convenzione.

Quesito n. 119

L'articolo 5 dell'Allegato E4 alla Convenzione definisce i costi ammessi afferenti alla componente tariffaria di costruzione, pari alla somma di ammortamento e remunerazione del Capitale Investito Netto (CIN) regolatorio. I costi di remunerazione riconosciuti nella tariffa di costruzione, in particolare, sono calcolati sulla base del valore del CIN regolatorio computato al 1° gennaio di ogni anno. Come specificato all'articolo 4 dell'Allegato U, il CIN è pari agli investimenti realizzati dal Concessionario, e riconosciuti dal Concedente, al netto dei relativi ammortamenti.

A tal proposito, si richiede di confermare che i costi ammessi relativi alla componente tariffaria di costruzione includono anche i costi di remunerazione maturati dal Concessionario nel periodo di costruzione dell'opera, calcolati sulla base del valore degli asset reversibili al 1° gennaio di ogni esercizio in conformità a quanto previsto negli Allegati E ed U alla Convenzione.

Risposta n. 119

Si conferma quanto richiesto.

Quesito n. 120

Con riferimento alla tabella di cui alla lettera L) punto C) della Dichiarazione Integrativa, si chiede conferma che, laddove alcuni membri del gruppo di lavoro di cui all'art. 7.3.1 2) del Disciplinare di gara siano mandanti del RTP ai sensi dell'art. 7.3.1.5, e quindi al solo fine di svolgere il ruolo di membro del gruppo di lavoro, non occorre che per questi ultimi siano indicate le percentuali del servizio richiesto dalla tabella della Dichiarazione Integrativa. Sicché, laddove, oltre ai membri del gruppo di lavoro, sia membro del RTP soltanto un progettista capogruppo in possesso della totalità dei requisiti, dovrà essere indicata una percentuale del 100% per quest'ultimo.

Risposta n. 120

Si conferma che, se nel raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) figura un solo progettista, nella tabella di cui alla lettera L, punto C), della Dichiarazione integrativa (allegato 3 al Disciplinare di gara) va indicata la percentuale del 100% del servizio con riferimento al progettista medesimo, non occorrendo indicare la percentuale del servizio degli altri appartenenti al RTP, non progettisti.